

**IL CONTROLLO DEI C.D.
«CORRIERI/BADANTI» ANCHE
ALLA LUCE DELLE NOVITA'
INTRODOTTE DALLA L. 28
DICEMBRE 2015 NR. 208**



INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 46 TER L. 298/1974

- Dal 1 Gennaio 2016 con l'introduzione del novellato articolo 46 ter è stato reintrodotta l'obbligo del CMR (lettera di vettura internazionale) per i trasporti internazionali, qualsiasi tipo di trasporto, sia esso in conto proprio o in conto terzi, indipendentemente che avvenga in regime liberalizzato o meno.
- Unica esenzione possibile, trasporti in regime di conto proprio in cui l'oggetto del trasporto siano beni per esigenze strettamente personali.

CHE COS'E' IL CMR??

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C M R																																																																																																			

100

- **Il CMR non è null'altro che un documento di trasporto** in cui vengono elencati degli elementi tassativi al fine di ricostruire innanzitutto la relazione di traffico (tratta interessata dal trasporto), la merce trasportata, il mittente, il vettore, il giorno e l'ora di partenza ecc....
- **Deve essere compilato correttamente e deve essere a bordo del veicolo.**

VI SONO DOCUMENTI EQUIPOLLENTI AL CMR??

- CLASSICO DDT;
- CERTIFICATI SANITARI, VETERINARI O FITOSANITARI;
- DDT PER MERCI IN REGIME ADR;
- FORMULARIO PER RIFIUTI;
- ECC...

PROFILI PRATICI OPERATIVI PER IL CONTRASTO DEL TRASPORTO ABUSIVO

- Allo stato attuale è sempre più in voga l'«eurovestizione» dei furgoni sotto le 3,5 t dediti al trasporto abusivo di cose conto terzi da e per i paesi dell'Est, tutto questo al fine di invocare il regime liberalizzato del trasporto;
- Ora questo meccanismo non sortisce più nessun effetto o perlomeno il meccanismo elusivo è fortemente contrastato dall'obbligo di avere a bordo il CMR.

CASO NR. 1 : Furgone Comunitario (Bulgaria, Romania ecc.), controllo c.d. «volante» da cui riusciamo a ricostruire relazione di traffico UE

- Controllo del veicolo classico, prestare particolare attenzione all'incrocio di dati targa/telaio/targhetta del costruttore e c.d.c.
- Controllo del vano di carico e dell'abitacolo al fine di individuare:
 - Bilancia;
 - Lista manoscritta;
 - Pacchi stessi;
 - Eventuale materiale pubblicitario in cui viene esplicitato il «servizio» di trasporto offerto.
- Raccolti gli elementi sopra indicati avremo un quadro di insieme da cui partire al fine di individuare la fattispecie sanzionatoria;

Segue caso 1

- Se da quanto raccolto (vds. indirizzi sui pacchi e/o sull'agenda e eventuale S.I.T. del conducente e/o passeggeri) **siamo in grado di ricostruire la relazione di traffico , individuando tratta UE**, siamo in regime liberalizzato dal punto di vista della licenza comunitaria, ma **il trasporto deve essere accompagnato dal CMR. Va da se che la lista manoscritta possa essere considerata una prova documentale non conforme.**
- Siamo nella previsione normativa dell'articolo 46 c. 3 ter primo periodo. **Sanzione euro 2000** (extra cds , **segue dettami della 689**), no sanzioni accessorie salvo fermo ex art. 207 c.d.s. se non paga nelle mani dell'agente causa targa straniera. L'agente che incassa provvederà a versare tramite F23 (codice tributo 741 T, causale P.A.)

CASO NR. 2: Furgone Comunitario, controllo «volante», in cui non si riesce a ricostruire la relazione di traffico c.d. «controllo impossibile»

- Controllo del veicolo classico, prestare particolare attenzione all'incrocio di dati targa/telaio/targhetta del costruttore e c.d.c.
- Controllo del vano di carico e dell'abitacolo al fine di individuare:
 - Bilancia;
 - Lista manoscritta;
 - Pacchi stessi;
 - Eventuale materiale pubblicitario in cui viene esplicitato il «servizio» di trasporto offerto.
- Raccolti gli elementi sopra indicati avremo un quadro di insieme da cui partire al fine di individuare la fattispecie sanzionatoria;

Segue caso 2

- Se da quanto raccolto **NON siamo in grado di ricostruire la relazione di traffico**, siamo nella previsione normativa sancita dall'articolo 46 ter c. 3 secondo periodo che rimanda all'articolo 46 commi primo e secondo.
- **Sanzione di euro 4130 (come sopra extra cds)**, fermo amministrativo ex art. 214 C.d.s. per mesi tre ed eventuale fermo ex art. 207 C.d.s. se non effettua pagamento nelle mani dell'agente. Attenzione fino al pagamento e comunque per un massimo di 60 gg veicolo in depositeria. **Decorso quanto sopra il veicolo potrà ultimare il restante fermo in luogo sul suolo italiano affidato al trasgressore.**

CASO 3: Furgone Comunitario controllato durante l'attività di carico

- Come sopra i controlli riguardanti veicolo e indizi presenti a bordo.
- Provvedere a sentire a sommarie informazioni chi conferisce (attività ricompresa negli atti di accertamento ex art. 13 l. 689/81), avendo cura di chiedere:
 - Dove la merce viene spedita.
 - A che costo al kg.
 - Quante volte in passato si è già conferito
- **N.B. : se dalle sommarie emerge che il veicolo trasporta merce in Stato Extra UE , chiedere CEMT o BILATERALE , se sprovvisti, contestare immediatamente art. 46 : sanzione 4130 , mesi tre fermo.**

Segue caso 3

- Se da quanto emerso in sede di controllo si accerta un trasporto in ambito UE e il soggetto non ha il CMR ma la solita agenda sanzione da euro 2000, no sanzioni accessorie salvo fermo ex art. 207 C.d.s.
- **ATTENZIONE** : chi conferisce i pacchi al trasportatore abusivo andrebbe sanzionato ex art. 26 c. 2 l. 298/1974, ovvio che detta fattispecie riguarda solo l'ipotesi di trasportatore abusivo: sanzione Euro 3098. (verbale extra cds , legge 689/1981).

Caso nr. 4 : veicolo extra UE, breve cenno.

- Come sempre controllo scrupoloso del veicolo e dei documenti;
- Ispezione del vano di carico e della cabina;
- Richiesta documenti obbligatori pertanto o CEMT o Bilaterale (devono essere presenti e in originale)
- Risultanti mancanti le autorizzazioni sopra descritte siamo in trasporto internazionale abusivo ex art. 46 l. 298/1974: sanzione Euro 4130, fermo amministrativo di mesi tre ed eventuale fermo ex art. 207 C.d.s.

ATTI DA REDIGERE SEMPRE

- Verbale di ispezione veicolo ex art. 13 l. 689/1981 corredandolo di fascicolo fotografico riprodotto vano di carico, pacchi, bilancia, agenda ecc... (attività questa ricompresa nelle facoltà previste in materia di **atti di accertamento previsti dall'articolo 13 comma 1 l. 689/1981**);
- Eventuali S.I.T. dei presenti;
- Verbali di fermo amministrativo ex artt. 214 e 207 C.d.s. quando ne ricorrono le condizioni; (NO affidamento interessato per il 207 C.d.s.)
- Verbale di contestazione violazione amministrativa l. 689/1981 (importante sapere che non incombe alcun obbligo di traduzione di tale atto in lingua conosciuta al trasgressore)
- Verbale di ricevuta denaro contante in caso di pagamento nelle mani degli agenti.

MATERIALE EVENTUALMENTE RINVENUTO DI DUBBIA PROVENIENZA...COSA SI FA???

- In sede di controllo si potrebbe rinvenire materiale sospetto.... televisori...computer...ricambi...addirittura moto.....
- Cercare immediatamente di reperire elementi utili al reperimento in SDI di eventuali denunce di furto.....
- Anche se non trovate nulla...non disperate.....
- S.i.t. al conducente.....dove hai preso questo materiale? A che prezzo? Hai lo scontrino? Sai le generalità complete di chi ti ha dato questo materiale? Alle risposte sicuramente poco convincenti chiudete il s.i.t. ed indagatelo con sequestro ex art. 354 c.p.p. di tutto.....ipotizzando l'articolo 712 c.p. «...omissis.. acquista o **riceve a qualsiasi titolo**...omissis... **si abbia motivo di sospettare** che provengano da reato..»

SPECCHIO RIEPILOGATIVO SANZIONATORIO

Veicolo Extra UE (qualsiasi tonnellaggio) privo di CEMT o Bilaterale	Art. 46 l. 298/1974 euro 4130 Fermo veicolo per mesi tre
Veicolo UE sotto le 3,5 t con CMR o documento equivalente non a bordo ma esistente	Art. 46 ter c. 1 298/1974 euro 400 Fermo del veicolo fino ad esibizione documento
Veicolo UE sotto le 3,5 t con a bordo prova documentale non conforme o mal compilata ma che comunque sia possibile ricostruire la relazione di traffico (classica agenda)	Art. 46 ter c. 3 primo periodo 298/1974 Euro 2000 No sanzioni accessorie, salvo fermo ex art. 207 C.D.S.
Veicolo UE sotto le 3,5 t con a bordo prova documentale non conforme o mal compilata nel caso in cui da nessun altro elemento si possa ricostruire la relazione di traffico.	Artt. 46 c. 3 secondo periodo e 46 l. 298/1974 euro 4130 Fermo del veicolo per mesi tre.

NOTE FINALI

Quanto sopra illustrato è frutto dell'esperienza e convincimento dello scrivente e non vuole essere in alcun modo vincolante nei confronti di terzi, ne rappresenta in alcun modo l'amministrazione di appartenenza dello stesso.

Materiale ad uso esclusivo di appartenenti alle FF.PP.

Invito tutti alla lettura della circolare congiunta M.I. e M.I.T. esplicativa nr. Prot. 300/A71347/16/108/13/1 del 26.02.2016

Si ringrazia per la cortese attenzione.

Mirko Visani